



C/2023/1617

21.12.2023

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO
dell'11 dicembre 2023
recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
(C/2023/1617)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati al Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto l'articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 69, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo ⁽²⁾ («misure di attuazione»), gli importi dell'indennità per spese generali, delle spese di viaggio e dell'indennità di soggiorno possono essere indicizzati annualmente dall'Ufficio di presidenza fino a un incremento massimo pari al tasso annuo di inflazione dell'Unione europea corrispondente al mese di ottobre dell'anno precedente e pubblicato da Eurostat.
- (2) Il tasso di inflazione nell'Unione europea per il periodo dall'ottobre 2022 all'ottobre 2023, quale notificato da Eurostat il 17 novembre 2023, è pari al 3,6 %. I nuovi importi delle indennità e delle spese di viaggio di cui sopra risultanti dall'adeguamento necessario per tener conto di tale tasso d'inflazione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024 e le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza.
- (3) A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, delle misure di attuazione, l'importo massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili per i collaboratori personali di cui all'articolo 29, paragrafo 4, delle misure di attuazione deve, se del caso, essere indicizzato annualmente dall'Ufficio di presidenza sulla base dell'indice comune definito da Eurostat per misurare la variazione del costo della vita dei funzionari dell'UE a norma dell'articolo 65 e in conformità dell'allegato XI dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽³⁾ («statuto dei funzionari»).
- (4) Tale indicizzazione è generalmente decisa dall'Ufficio di presidenza in dicembre e si applica con effetto retroattivo a decorrere dal mese di luglio dell'anno corrispondente. Tuttavia, poiché l'indice comune è stato fissato da Eurostat a 103,7 (+3,7 %) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023, superando così la soglia del 3 % stabilita dallo statuto dei funzionari per far scattare un'attualizzazione delle retribuzioni, è stato necessario un adeguamento intermedio delle spese di assistenza parlamentare. Di conseguenza, nella riunione del 12 giugno 2023 l'Ufficio di presidenza ha deciso, in linea con il tasso di adeguamento dell'1,7 % stabilito dalla Commissione per la prima metà del 2023, di incrementare l'importo mensile massimo rimborsabile in relazione alle spese di assistenza parlamentare, portandolo a 28 412 EUR con effetto dal 1° gennaio 2023.
- (5) Per la seconda metà del 2023, la Commissione ha fissato il tasso di adeguamento all'1 %. L'importo mensile massimo rimborsabile in relazione alle spese di assistenza parlamentare dovrebbe pertanto essere aumentato a 28 696 EUR con effetto dal 1° luglio 2023 e le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza,

⁽¹⁾ Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di attuazione sono così modificate:

- 1) all'articolo 15, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) del limite di 0,58 EUR/km in caso di viaggio in auto privata, con un massimale per il rimborso di 1 000 km per il viaggio di andata o per il viaggio di ritorno, se del caso maggiorato del prezzo della traversata in traghetto o mezzo di trasporto analogo.»
- 2) all'articolo 20, il paragrafo 1 è così modificato:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 25,91 EUR;»;
 - b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) per la parte di tragitto tra 51 e 250 km: 0,15 EUR/km;»;
- 3) l'articolo 22 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. L'importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 4 886 EUR.»;
 - b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - «3. L'importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a conferenze o manifestazioni riguardanti una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che hanno una dimensione parlamentare è fissato a 4 886 EUR. Tale partecipazione richiede la previa autorizzazione del Presidente del Parlamento dopo verifica della disponibilità dei fondi nei limiti dell'importo massimo summenzionato.»;
- (4) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Qualora l'attività ufficiale abbia luogo nel territorio dell'Unione, il deputato percepisce un'indennità forfetaria fissata a 350 EUR.»;
- 5) all'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 - «4. L'importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all'articolo 30 è fissato a 28 696 EUR con effetto dal 1° luglio 2023.»;
- 6) all'articolo 42, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. L'importo mensile dell'indennità per spese generali è fissato a 4 950 EUR.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 5, che si applica dal 1° luglio 2023.